REGOLAMENTO (CE) N. 575/98 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1998

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso e rotture di riso per le domande presentate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 (quota supplementare di gennaio 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 prevede l'apertura di una quota supplementare per il rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 1998; che le domande di titoli di importazione per questa quota supplementare sono da presentarsi nei primi dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 327/98;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva;

considerando che, tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso presentate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 37 dell'11. 2. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità richieste e quantità disponibili per la quota successiva:

i) quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto i): riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	Percentuale di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di aprile 1998 (in t)
Tailandia	0 (1)	7 875

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

ii) quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto ii): rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	Percentuale di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di luglio 1998 (in t)
Tailandia	0 (1)	28 240
Australia	75	6 457
Guiana	0 (1)	8 503
Stati Uniti d'America	0 (1)	3 641
Altre origini	90,7616	7 240

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.